

Legge 7 maggio 1885, n. 3093 (serie 3°). Applicazione alle provincie di Treviso e Venezia e ai Comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo, in provincia di Torino, delle disposizioni della precedente legge 2 aprile 1882, n. 698, sull'abolizione del diritto di erbatico e pascolo.
(Gazz. Uff. 16 maggio 1885, n. 114).

Art. 1. — Le disposizioni della legge del 2 aprile 1882, numero 698 (serie 3°), colla quale è abolito il diritto di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine sono applicabili per l'abolizione dello stesso diritto nelle provincie di Treviso e di Venezia, per l'abolizione del diritto di pascolo e di boscheggio nei Comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo in provincia di Torino.

Art. 2. — L'esercizio dei diritti di cui all'articolo precedente è ritenuto abusivo e costituisce una violazione del diritto di proprietà a datare dal 1° gennaio del secondo anno da quello in cui ha luogo la pubblicazione della presente legge: dal qual tempo è ancora dovuto l'annuo canone di che all'articolo 4 della succitata legge del 2 aprile 1882.

www.demaniocivico.it